

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

-ROMA-

RICORSO

Dei sottoscritti cittadini ed elettori del Comune di Venezia

[... segue elenco n. 78 cittadini...]

rappresentate/i tutte/i dagli avv. ti Alfiero Farinea e Angelo Pozzan del foro di Venezia e dall'avv. Alessio Petretti del foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma Via degli Scipioni 268/a, giusta procure alle liti a margine del presente atto

contro

- IL COMMISSARIO PRO TEMPORE DEL GOVERNO DELEGATO AL TRAFFICO ACQUEO NELLA LAGUNA DI VENEZIA

- LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona del Presidente del Consiglio pro tempore

- IL MINISTERO DELL'INTERNO (delegato per il coordinamento della Protezione Civile) in persona del Ministro pt

e nei confronti di

- **ATER di VENEZIA** in persona del presidente e legale rappresentante p-t, con sede in Venezia Dorsoduro 3507
- **PROVINCIA di VENEZIA** in persona del Presidente della Giunta Provinciale e/o legale rappresentante p-t, con sede in Venezia Palazzo Ca' Corner San Marco 2662

- ENTE PUBBLICO ECONOMICO AGENZIA DEL DEMANIO in persona del legale rappresentante p-t, nel suo domicilio eletto presso l'Avvocatura di Stato di Roma, via dei Portoghesi n. 12
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro p-t, nel suo domicilio eletto presso l'Avvocatura di Stato di Roma, via dei Portoghesi n. 12

[... segue elenco n. 16 Ditte ...]

- COSTITUENDO CONSORZIO DEI TRASPORTATORI DI SAN GIULIANO, in persona del legale rappresentante p.t

notiziandone

COMUNE DI VENEZIA in persona del Sindaco pt

In punto

Annullamento

- della "disposizione di autorizzazione" n. 24/2006 prot n. 249/2006 con la quale il Sindaco di Venezia quale Commissario del Governo delegato al traffico acqueo della Laguna di Venezia ha approvato "in deroga agli strumenti urbanistici generali e particolareggiati vigenti nel Comune di Venezia e con i poteri in deroga di cui alle norme richiamate dall'art. 8 dell'Ordinanza del Ministro dell'Interno delegato al coordinamento della Protezione Civile 27.12.2001 n. 3170, il progetto definitivo per la realizzazione in Venezia, riva del Canale di San Giuliano, delle infrastrutture di cui agli elaborati di progetto allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale";
- di ogni atto connesso, conseguente e presupposto ivi compresi :
- dell'ordinanza 27.12.2001 n. 3170 del Ministro dell'Interno , delegato al coordinamento della Protezione Civile (...) con la quale è stata conferita al Sindaco di Venezia la delega ai sensi

dell'art. 5 , comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la tutela della laguna di Venezia , con attribuzione *“di tutte le competenze connesse al traffico acqueo e relative alla disciplina ed alla sicurezza della navigazione, compresi I canali marittimi, esercitate in via ordinaria dalla Capitaneria di Porto, dall’Ispettorato di Porto, dal Mgistrato alle acque, dai Comuni interessati, dalla Provincia di Venezia e dalla Regione Veneto”*

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002; 16 gennaio 2004; 21 gennaio 2005, 15 luglio 2005 e 22 dicembre 2005 che hanno prorogato lo “stato di emergenza nella città di Venezia in relazione al traffico acqueo lagunare “, nell’ordine : il primo fino al 31 dicembre 2003; il secondo fino al 31 dicembre 2004, il terzo fino al 30 giugno 2005, il quarto fino al 31 dicembre 2005 e il quinto fino al 30 giugno 2006”

IN FATTO

I ricorrenti, tutti residenti in comune di Venezia e fruitori del Parco di San Giuliano, sono recentemente venuti a conoscenza del provvedimento in epigrafe indicato definito come “disposizione di autorizzazione n. 24/2006 prot n. 249/2006” a firma del Sindaco di Venezia in qualità Commissario del Governo delegato al traffico acqueo della Laguna di Venezia, con il quale ha approvato *“in deroga agli strumenti urbanistici generali e particolareggiati vigenti nel Comune di Venezia e con i poteri in deroga di cui alle norme richiamate dall’art. 8 dell’Ordinanza del Ministro dell’Interno delegato al coordinamento della Protezione Civile 27.12.2001 n. 3170”*, il citato progetto definitivo per la realizzazione in Venezia, riva del Canale di San Giuliano, delle infrastrutture di cui agli elaborati di progetto.

Il provvedimento ha soppeso gli esponenti innanzitutto perché altera irreparabilmente il progetto del parco nella sua zona strategicamente e ambientalmente più rilevante e cioè nel previsto corridoio - passeggiata lungo la laguna prospiciente il canale di San Giuliano. Tale corridoio collega il Parco con il centro cittadino e dovrebbe permettere, quindi, alla città di congiungersi con la laguna affermando la sua dimensione e vocazione lagunare o meglio , come ebbe a definirla l’ ideatore del parco , *“anfibia”*.

Il progetto prevede l'inserimento definitivo e irreversibile, in sostituzione della prevista passeggiata, di numerosi capannoni alti 11 metri lungo buona parte della riva prospiciente il canale e la laguna (e cioè nel lato sud ed ovest del parco) e l'installazione - conferendone specifica destinazione d'uso - in essi di attività trasportistiche e di rimessaggio barche - sicuramente incompatibili con la fruizione ambientale anche per il carico di traffico e di inquinanti che tali attività comportano - con un corridoio di accesso e uno di uscita stradale che si incunea all'interno del parco.

Del progetto stupiscono anche le modalità e i tempi, davvero stringatissimi e ingiustificabili per un intervento edilizio di tale portata, con le quali e nei quali il progetto è stato istruito e approvato .

Ed infatti:

- Il progetto, redatto dall'arch. Mar, è stato infatti protocollato in data 14 giugno 2006 e cioè solo 16 giorni prima della scadenza della fase emergenziale e degli asseriti poteri del Commissario al Moto Ondoso da un asserito "costituendo Consorzio Operatori di San Giuiano" .
- In data 21 giugno 2006 il progetto veniva illustrato alla presenza di alcuni tecnici del Comune di Venezia, del Segretario generale del Comune di Venezia, di un funzionario del Magistrato alle acque, dell'Ater, dell'Ufficio del Commissario al Moto Ondoso.
- Sempre in tale data, nel corso di tale presentazione , incredibilmente, nessun funzionario ha sollevato dubbi o richieste di integrazione e di pareri, se si esclude la perplessità in ordine ai poteri del Commssario ad approvare il progetto e sulla compatibilità urbanistica posto che si dava atto che "le attività presenti si sono insediate spontaneamente" (così confermando che i manufatti oggi presenti lungo il canale e che secondo il progetto dovrebbero essere eliminati ,sono abusivi) espresse dell'arch. Rudatis.
- In data 28 giugno 2006 veniva richiesto il parere urbanistico del

Comune Venezia che veniva acquisito solo in data 30 giugno 2006.

- In data 29 giugno 2006 veniva acquisito l'assenso della proprietà delle aree e segnatamente dell'azienda ATER .
- In data 30 giugno, infine, vi sarebbe stato la riunione del Comitato consultivo del Commissario e veniva acquisito e valutato il parere urbanistico e contestualmente veniva sottoscritta l'approvazione definitiva del progetto .

Ma ciò che sconcerta cittadini ed associazioni, è stato l'assoluta carezza di **preventiva informazione e discussione** di tale progetto nelle varie sedi anche istituzionali della città (Consiglio comunale , Commissioni comunali, Municipalità, assemblee pubbliche) ed anzi la segretezza con la quale tale provvedimento è stato istruito ed adottato (è stato infatti pubblicato solo nel settembre del 2006 a due mesi e mezzo dalla sua adozione).

La notizia è stata diffusa dopo la sua pubblicazione dalla stampa e numerosissime ed univoche sono state le prese di posizione di cittadini, Associazioni, Istituzioni (sino allo stesso Consiglio di Amministrazione del Istituzione al Parco), per quello che è stato definitivamente comunemente definito un "colpo di mano" o "di coda" del Commissario prima della sua scadenza (o, ancora meglio, come riconosciuto dallo stesso nel corso di un dibattito pubblico, una "ferita alla città" e alla sua identità).

Sotto il profilo tecnico, incerta e comunque discutibile appare la natura giuridica di tale atto.

Fa ritenere che esso abbia natura di atto di *"approvazione di piano attuativo in variante al PRG"* il richiamo contenuto nel provvedimento stesso, all'art. 11 comma 2 , 4 e 5 della LRV 61/85 che prevede, appunto, la possibilità per gli strumenti urbanistici attuativi di prevedere limitate varianti allo strumento urbanistico generale .

Fa propendere, invece, per un provvedimento di *"approvazione del progetto in deroga allo strumento urbanistico"*, invece, la definizione testuale contenuta nel dispositivo dello stesso

provvedimento : *“approva in deroga agli strumenti urbanistici generali e particolareggiati vigenti ... il progetto definitivo per la realizzazione delle infrastrutture di cui agli elaborati...”*.

Quello che è certo è che esso :

- modifica in modo evidente, senza che sia sentito il Consiglio , la Giunta Comunale , il Consiglio di Municipalità e i cittadini, la destinazione urbanistica delle aree interessate, definite secondo il vigente PRG a “verde urbano attrezzato” e come tali disciplinate dall’art. 47 del NTA della variante al PRG della Terraferma ;
- contrasta , in quanto le aree interessate sono inserite nella conterminazione lagunare di cui al decreto ministeriale 09.02.90, con il Piano di Area PALAV che inserisce in ambito dallo stesso definito come “area di interesse paesistico ambientale” e lo disciplina all’art 21 lett. a (che prevede l’obbligo da parte del Comune di Venezia di intervenire sull’area con apposito piano finalizzato alla creazione di *un’area parco-urbano di connessione tra l’ambiente lagunare e la terra ferma*),
- contrasta con il “Piano guida” del parco urbano di SanGiuliano approvato con delibera del Consiglio Comunale 19.01.1996 n.ro 15 e con il programma delle opere per la realizzazione del Parco di San Giuliano approvata con delibera del Consiglio Comunale 31.07.1996 n.ro 184 che prevede per l’area la destinazione “ Museo per Bambini “e “Parco per libere attività “ ;
- contrasta - in quanto l’area comunque risulta vincolata ai sensi della legge 08.08.1985 n.ro 431, art uno quinquies, in forza della dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardante l’ecosistema della Laguna di Venezia di cui al D.M. 01.08.1985 – con il vincolo stesso, posto che non è stato acquisito il necessario parere ai fini ambientali .

Quanto ai poteri esercitati, va detto che il Provvedimento è stato assunto dal Commissario Delegato al traffico acqueo *“Visti I Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri : 29 novembre 2002; 16 gennaio 2004; 21 gennaio 2005, 15 luglio 2005 e 22 dicembre 2005 che hanno prorogato lo “stato di emergenza nella città di Venezia in relazione al traffico acqueo lagunare “, nell’ordine : il primo fino al 31 dicembre 2003; il secondo fino al 31 dicembre 2004, il terzo fino al 30 giugno 2005, il quarto fino al 31 dicembre 2005 e il quinto fino al 30 giugno 2006”*

In altri termini l'esercizio dei poteri eccezionali del Commissario delegato muove dal presupposto essenziale della legittimità di tutti i provvedimenti di proroga dello *"stato di emergenza nella città di Venezia in relazione al traffico acqueo lagunare"* che ne costituiscono inscindibile presupposto e che pertanto vengono anch'essi impugnati.

L'illegittimo ricorso ai poteri straordinari del Commissario delegato ha espropriato il Comune di Venezia delle proprie competenze ed attribuzioni in materia edilizio.- urbanistica e più in generale di programmazione e controllo degli interventi sul territorio..

Le notizie apparse in questi giorni sui quotidiani locali hanno evidenziato l'inerzia del Comune di Venezia ad impugnare i provvedimenti in epigrafe individuati avanti il Giudice Amministrativo.

E ciò nonostante sia il Comune di Venezia, per le ragioni sopra rappresentate parte lesa e legittimato ad agire per la tutela delle proprie competenze ed attribuzioni.

Gli esponenti cittadini elettori, cui sta a cuore la tutela del proprio parco, che in quanto parco d'acqua costituisce un unicum in Europa, intendono "far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune " proponendo, con il presente ricorso, azione popolare ai sensi dell'art. 9 del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Inoltre i ricorrenti agiscono anche nella ulteriore ed autonoma veste di fruitori del parco e specificatamente dell'area prospiciente il canale ove svolgono anche attività sportiva legata all'acqua

Da qui la loro legittimazione ed il loro interesse ad agire.

IN DIRITTO

Il provvedimenti impugnati sono gravemente lesivi ed illegittimi per i seguenti

MOTIVI

ILLEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO DEL COMMISSARIO 30.6.2006 PER DIFETTO DI ATTRIBUZIONE - CARENZA ASSOLUTA DI POTERE - INCOMPETENZA DELL'ORGANO DELIBERANTE -

ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' CON PRECEDENTI ATTI DELLA PA (CONTRADDITTORIETA' CON L' ORDINANZA n. 3170 DEL 27.12 2001 DEL MINISTRO DELL' INTERNO COME MODIFICATA E PROROGATA DALLE ORDINANZE 3196 /22)

ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA' DEL PRESUPPOSTO

L'art 5 comma 2 e 4 della legge 225/ 92 stabilisce che, al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2 comma 1 lett. C, Il Presidente del Consiglio dei Ministri delibera lo stato di emergenza per l'attuazione del quale può delegare un Commissario straordinario con provvedimento che deve indicare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità di esercizio.

In attuazione del decreto del Presidente dd. 15 novembre 2001 che dichiarava lo stato di emergenza nel territorio della città di Venezia in relazione al traffico acqueo lagunare, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con ordinanza del 27.12.2001, *"ravvisata la necessità di disporre l'attuazione immediata di interventi straordinari per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi a causa del moto ondoso provocato dalle imbracazioni a motore circolanti nella città di Venezia nominava il Sindaco del Comune di Venezia Commissario delegato e gli attribuiva, quale contenuto dell'incarico, "tutte le competenze connesse al traffico acqueo e relative alla disciplina e alla sicurezza della navigazione esercitate in via ordinaria dalla Capitaneria di porto , dall'ispettorato di porto, dal Magistrato alle acque, dai comuni interessati dalla Provincia di Venezia e dalla Regione Veneto".*

Ora, non risulta che tra *"le competenze connesse al traffico acqueo e relative alla disciplina e alla sicurezza della navigazione"* proprie di tali Enti vi sia la competenza esercitata con il provvedimento in oggetto dal Commissario al moto ondoso e, segnatamente, quella di pianificazione attuativa, sia pure limitata all'approvazione e localizzazione di un agglomerato di

magazzini asseritamente destinati a luogo di intrescambio di merci e delle relative opere di urbanizzazione, ovvero, di approvazione di un progetto edilizio definitivo .

A conferma di ciò sta anche l'art. 2 della predetta ordinanza presidenziale 27.12.2001 il quale indica con precisione quali siano le misure idonee al superamento dell'emergenza : misure di disciplina del traffico pubblico e privato, la revoca e la riassegnazione delle concessioni acquedotti, le autorizzazioni agli approdi, la disciplina delle fasce orarie e delle zone a traffico limitato , la previsione di limiti di velocità e l'interdizione di accesso a natanti .

Misure, quindi, connesse e relative al traffico lagunare, e comunque alla disciplina dell'utilizzo dello spazio lagunare, tra le quali non vi è quindi la approvazione e /o localizzazione di magazzini e delle opere di urbanizzazione per accedervi.

Ulteriore conferma dell' assenza di poteri in capo al Commissario ad approvare le opere del genere di quelle di cui al progetto presentato dal costituendo consorzio sta nella previsione, contenuta nell'art. 8 della citata ordinanza 27.12.2001, delle norme derogabili dal Commissario al moto ondoso: tra queste norme non vi sono, appunto, le norme statali e regionali che attribuiscono al Comune il potere di approvare le varianti al PRG e/o i piani attuativi in variante né quelle che disciplinano la procedura, ovvero di quelle attribuite sempre al Sindaco o dirigente comunale , di approvare opere in deroga agli strumenti urbanistici e quindi di licenziare i progetti.

Ne consegue la palese assenza di potere o comunque incompetenza del Commissario al moto ondoso all'adozione del provvedimento impugnato , la contraddittorietà di tale provvedimento con la citata ordinanza attributiva dei poteri e delle competenze del medesimo Commissario.

ILLEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO DEL COMMISSARIO 30.6.2006 PER DIFETTO DI ATTRIBUZIONE - CARENZA ASSOLUTA DI POTERE - INCOMPETENZA DELL'ORGANO DELIBERANTE SOTTO ALTRO PROFILO

ECESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' ED ILLOGICITA' DEL PROVVEDIMENTO SOTTO ALTRO PROFILO

ECESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' CON PRECEDENTI ATTI DELLA PA (CONTRADDIOTTORIETA' CON L' ORDINANZA n. 3170 DEL 27.12 2001 DEL MINISTRO DELL' INTERNO COME MODIFICATA E PROROGATA DALLE ORDINANZE 3196 /22) SOTTO ALTRO PROFILO.

ECESSO DI POTERE PER ERRONEITA' DEL PRESUPPOSTO

Il provvedimento impugnato richiama quale fonte del potere esercitato, la previsione di cui al 2[^] comma dell'art. 4 della citata ordinanza 27.12.2001 secondo la quale "... *il Commissario delegato determina i percorsi di accesso alla città alternativi rispetto a quelli esistenti provvedendo altresì, ove necessario, alla realizzazione di opere anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia urbanistica e di lavori pubblici*" (cfr 3 capoverso del provvedimento e verbale della riunione 21.06.2006 dott. Zola).

Tale ordinanza, però, autorizza il Commissario "*a realizzare* opere e lavori anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di urbanistica e di lavori pubblici" e **non ad approvare dette opere** : in altri termini la deroga di cui alla citata norme riguarda il momento esecutivo della realizzazione, e non quello, necessariamente precedente, dell' approvazione.

Ne consegue la palese contraddittorietà , l'erroneità del presupposto e la illogicità del provvedimento impugnato che giustifica il provvedimento di approvazione del progetto richiamando una norma che, diversamente, non prevede detto potere , oltre che l'assoluta carenza di potere del Commissario.

ILLEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO DEL COMMISSARIO 30.6.2006 PER DIFETTO DI ATTRIBUZIONE - CARENZA DI POTERE - INCOMPETENZA DELL'ORGANO DELIBERANTE SOTTO ULTERIORE PROFILO

ECESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' DEL PROVVEDIMENTO SOTO ULTERIORE PROFILO

ECESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' CON PRECEDENTI ATTI DELLA PA (CONTRADDIOTTORIETA' CON L' ORDINANZA n. 3170 DEL 27.12 2001 DEL MINISTRO

DELL' INTERNO COME MODIFICATA E PROROGATA DALLE ORDINANZE 3196 /22)
SOTTO ULTERIORE PROFILO.

ECESSO DI POTERE PER ERRONEITA' DEL PRESUPPOSTO

Il richiamo contenuto nel provvedimento impugnato al potere di *realizzazione di opere anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia urbanistica e di lavori pubblici* di cui all'art 4 della citata ordinanza è erroneo e contraddittorio anche sotto ulteriore profilo.

L'art 4 della citata ordinanza prevede testualmente che :

1. " *Nell' ambito delle attività finalizzate all'attuazione di interventi strutturali per il definitivo superamento dell'emergenza del traffico lagunare, il Commissario Delegato predispone, sentito il Comitato Consultivo piani di utilizzo compatibili per i diversi canali, rivi e bacini e, in genere, per ogni area lagunare determinando il numero complessivo massimo delle imbarcazioni a qualunque titolo circolanti in ciascuna area sulla base di criteri definiti tenendo conto delle caratteristiche tecniche delle imbarcazioni medesime e delle peculiarità dell'area.*

2. *Il Commissario delegato determina percorsi di accesso alla città alternativi rispetto a quelli esistenti provvedendo altresì, ove necessario, alla realizzazione di opere lavori anche in deroga a disposizioni vigenti in materia urbanistica e di lavori pubblici."*

In tale contesto normativo, il previsto potere di *realizzazione di opere anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia urbanistica e di lavori pubblici* , che si afferma essere stato esercitato con il provvedimento impugnato, non può non essere necessariamente messo in relazione con le funzioni richiamate nella prima parte del medesimo comma di "*determinare percorsi di accesso alla città alternativi rispetto a quelli esistenti*" e ciò nel quadro dei "*piani di utilizzo compatibili per i diversi canali, rivi e bacini e in genere per ogni area lagunare*(richiamati nel 1° comma dell'art. 4) ai quali detti percorsi di accesso debbono essere evidentemente coerenti .

Le opere e i lavori anche in deroga alle disposizioni vigenti, di cui fa cenno la norma, non possono, pertanto, che essere volte a realizzare *nuovi canali , rivi e bacini* e finalizzate, in coerenza

ai predetti piani, ad individuare percorsi alternativi rispetto a quelli esistenti e cioè ad opere idrauliche o comunque inerenti all'acqua e alla circolazione del traffico nella laguna.

Opere, quindi, diverse da quelle approvate dal Commissario che riguardano, non l'area lagunare, ma l'entroterra cittadino.

ILLEGITTIMITA' DELL'ORDINANZA MINISTERIALE . n. 3170/2001 DEL 27.12.2001 PER VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE DELL'ART 5 , commi 1 e 4 L. 14.2.1992 N. 225

ILLEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO DEL COMMISSARIO AL MOTO ONDOSI 30.6.2006 PER ILLEGITTIMITA' DERIVATA E DIFETTO DI PRESUPPOSTO SOTTO ULTERIORI PROFILI - DIFETTO DI ATTRIBUZIONE - CARENZA ASSOLUTA DI POTERE - INCOMPETENZA DELL'ORGANO DELIBERANTE SOTTO ULTERIORI PROFILI

L'art. 5 , comma 4 della L. 14.2.1992 N. 225, nel consentire al Presidente del Consiglio o, su sua delega, al Ministro per il coordinamento della Protezione Civile di avvalersi di Commissari Delegati stabilisce che il relativo provvedimento "*deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio*"

In aperta violazione di tale norma, l'O.M. n. 3170/2001 , con la quale a suo tempo il Sindaco di Venezia è stato nominato "Commissario delegato al traffico acqueo nella laguna di Venezia," non contiene l'indicazione della **durata** dei relativi poteri .

Con conseguente illegittimità dell'ordinanza, che è pure impugnata, ed illegittimità derivata del provvedimento commissariale d.d. 30.6.2006 .

Ma a prescindere da tale assorbente censura di illegittimità, non si può non rilevare come anche la "disposizione di autorizzazione" del Sindaco di Venezia - Commissario Delegato al traffico acqueo di " Approvazione del progetto definitivo di riqualificazione della Riva del Canale di San Giuliano in Venezia" sia stata adottata sull'erroneo ed illegittimo presupposto di una valida nomina ma

soprattutto di una valida, ma insussistente, proroga della delega dei poteri da parte del Presidente del Consiglio o, su sua delega, del Ministro per il coordinamento della Protezione Civile .

Tale proroga, dopo il primo conferimento di poteri, corrispondente alla prima dichiarazione dello stato di emergenza, non è mai stata formalizzata delle successive proroghe dello stato di emergenza.

E poichè il comma 4 del citato art. 5 L. 225/92 prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri (o per esso il Ministro per il coordinamento della Protezione Civile) *“può avvalersi di commissari delegati”*, è evidente che, trattandosi di una facoltà, ad ogni proroga dello stato di emergenza doveva accompagnarsi una “eventuale” delega di poteri al Sindaco di Venezia.

Delega che non vi è stata.

Da qui l'evidente violazione di legge , il difetto di presupposto e la relativa carenza assoluta di potere in capo al Commissario .

ILLEGITTIMITA' DEI Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri : 29 novembre 2002; 16 gennaio 2004; 21 gennaio 2005, 15 luglio 2005 e 22 dicembre 2005 che hanno prorogato lo “stato di emergenza nella città di Venezia in relazione al traffico acqueo lagunare “, nell’ordine : il primo fino al 31 dicembre 2003; il secondo fino al 31 dicembre 2004, il terzo fino al 30 giugno 2005, il quarto fino al 31 dicembre 2005 e il quinto fino al 30 giugno 2006 PER VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE DELL’ART 5 , commi 1 e 4 L. 14.2.1992 N. 225

ILLEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO DEL COMMISSARIO 30.6.2006 PER ILLEGITTIMITA' DERIVATA E DIFETTO DI PRESUPPOSTO SOTTO ULTERIORI PROFILI - DIFETTO DI ATTRIBUZIONE - CARENZA ASSOLUTA DI POTERE - INCOMPETENZA DELL'ORGANO DELIBERANTE SOTTO ULTERIORi PROFILI

VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE DELL'ART 5 , L. 14.2.1992 N. 225 sotto altro profilo -
ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTO - SVIAMENTO

La "disposizione di autorizzazione" del Sindaco di Venezia - Commissario Delegato al traffico acqueo di " Approvazione del progetto definitivo di riqualificazione della Riva del Canale di San Giuliano in Venezia" è stata adottata "Visti I Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri : 29 novembre 2002; 16 gennaio 2004; 21 gennaio 2005, 15 luglio 2005 e 22 dicembre 2005 che hanno prorogato lo "stato di emergenza nella città di Venezia in relazione al traffico acqueo lagunare ", nell'ordine : il primo fino al 31 dicembre 2003; il secondo fino al 31 dicembre 2004, il terzo fino al 30 giugno 2005, il quarto fino al 31 dicembre 2005 e il quinto fino al 30 giugno 2006"

In altri termini, l'esercizio dei poteri eccezionali del Commissario delegato muove dal presupposto essenziale della legittimità di tutti i provvedimenti di proroga dello "stato di emergenza nella città di Venezia in relazione al traffico acqueo lagunare" che ne costituiscono inscindibile presupposto.

Per valutare tale assunto è utile ripercorrere l'iter con il quale si è giunti al provvedimento commissariale del 30.6.2006

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15.11.2001 è stato dichiarato , sino al 31.12. 2002 "lo stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi per effetto del traffico acqueo lagunare nella città di Venezia", ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Il termine del 31.12. 2002 di scadenza dello stato di emergenza, fissato nel richiamato DPCM 15.11.2001, è stato poi via via prorogato sino, per i fini che qui occupano, al 30.6.2006, con il DPCM 22 dicembre 2005.

Va da subito evidenziato che tutti i DPCM di proroga dello stato di emergenza dichiarato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15.11.2001, e , fatta eccezione per il primo - il DPCM 29.11.2002- e per il il DPCM 22 dicembre 2005 - che come detto ha prorogato lo stato di emergenza sino al 30.06.2006-, sono stati emessi successivamente alla scadenza delle precedenti

proroghe in violazione dei principi che presiedono alla proroga dell'efficacia degli atti amministrativi.

In particolare i DPCM 21.1.2005 e 15.7.2005, sul cui presupposto è stato emesso il DPCM 22 dicembre 2005, sono stati emessi dopo la scadenza delle proroghe in precedenza disposte (rispettivamente al 31.12.2004 e 30.6.2005).

Se è vero, perciò, che il DPCM 22.12.2005 (su cui si fonda la "disposizione di autorizzazione" del Sindaco di Venezia - Commissario Delegato al traffico acqueo) che ha prorogato sino al 30.6.2006 i poteri del Commissario Delegato è stato assunto prima della scadenza della precedente proroga, è altrettanto vero che esso, a sua volta, si fonda su di un provvedimento di proroga adottato con DPCM 15.7.2005 dopo la scadenza della precedente proroga e vale a dire dopo il 30.6.2005.

Ed è altrettanto vero che a sua volta il DPCM 15.7.2005 si fondava su di un provvedimento di proroga adottato con DPCM 21.1.2005 dopo la scadenza della precedente proroga e vale a dire dopo il 31.12.2004.

Da qui l'evidente illegittimità dei provvedimenti di proroga per difetto di presupposto (in relazione alla violazione dei principi che presiedono alla proroga della efficacia degli atti amministrativi in quanto emessi dopo la scadenza del termine di validità ed efficacia degli atti oggetto di proroga) e, quindi, illegittimità del provvedimento commissariale 30.6.2006 per illegittimità derivata .

SVIAMENTO DI POTERE

Come emerge dal frontespizio dell'provvedimento commissariale 30.6.2006 dal quale emerge che la "disposizione di autorizzazione" ha quale oggetto: *"Approvazione del progetto definitivo di riqualificazione della Riva del Canale di San Giuliano in Venezia"*, le finalità che il Commissario si è realmente ed effettivamente proposto di raggiungere non sono quelle istituzionali, e per le quali unicamente vi potrebbe essere una qualche competenza del Commissario, (diminuire il moto ondoso e proteggere gli edifici del centro storico dai pericoli per la loro staticità creando un interscambio merci), ma sono, invece testualmente quelle che il commissario stesso definisce come

oggetto del provvedimento “riqualificazione della Riva del Canale di San Giuliano in Venezia” e cioè finalità di pianificazione urbanistica per risolvere, una volta per tutte, lo “sconcio” dei manufatti abusivi lungo il canale di San Giuliano “riqualificando”, in modo esteticamente apprezzabile, l’area prospiciente al canale di San Giuliano e, nel contempo, legittimare la presenza nell’area delle aziende trasportistiche e degli edifici che le ospitano.

E un tanto è dimostrato, non solo, come detto, dalla stessa qualificazione del provvedimento data dal Commissario al Moto ondoso e dalle prese di posizione del Sindaco - Commissario negli incontri pubblici avuti successivamente sia con la stampa che la popolazione, in occasione dei quali si è preoccupato unicamente di giustificare la scelta urbanistica e l’esigenza dei trasportatori, ma anche della stessa istruttoria del progetto.

Nel corso di tale istruttoria il progetto veniva infatti presentato dagli uffici del Commissario al moto ondoso come un “progetto di riqualificazione dell’area di San Giuliano” (cfr. 2[^] capoverso e presentazione dal progettista arch. Mar che parla di “riqualificazione dell’area di San Giuliano”).

Lo conferma ancora, indirettamente, la scelta del Commissario di nominare una Commissione con il fine di cercare siti alternativi rispetto a quello di San Giuliano.

Ora, se lo stesso Commissario si è prodigato di cercare una localizzazione del centro interscambi merci in aree diversa da quella di San Giuliano, diversa quindi da quella asseritamente consigliata dallo studio Transcare per limitare il moto ondoso nella laguna, appare chiaro che la finalità del provvedimento non è quella di dare esecuzione alla previsione dello studio della Transcare, ma è quella di risolvere comunque il problema della localizzazione e legittimazione di tali aziende, a prescindere dagli effetti sul moto ondoso.

Quali siano le finalità reali perseguite dal Commissario al moto ondoso con l’approvazione del progetto in esame emerge ancor più chiaramente dalla previsione contenuta nel 7[^] capoverso del provvedimento, laddove prevede la installazione nel sito di interscambio non solo delle aziende trasportistiche, ma anche delle “strutture di rimmessaggio e manutenzione di natanti e imbarcazioni, funzionali alle attività di interscambio merci”.

Appare davvero poco credibile che una decina di aziende trasportistiche, con qualche natante per azienda, necessitino di ben due imprese di rimessaggio e manutenzione barche, laddove si consideri che queste ultime, attualmente presenti nella zona in edifici non legittimi, non svolgono, se non in minima parte, attività di manutenzione dei natanti nè servono affatto tali aziende ma sono incontestabilmente ed obiettivamente volte al deposito di imbarcazioni turistiche: la previsione dell'insediamento nel sito di interscambio anche di tali imprese rende quindi ancor più evidente come la finalità perseguita non sia quella di contribuire alla riduzione del moto ondoso ma del definitivo inserimento e legittimazione urbanistica ed edilizia delle attività e degli edifici esistenti, la quasi totalità abusivi.

ILLEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO DEL COMMISSARIO 30.6.2006 PER VIOLAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 11 - 52,53 57 60, 61,62 e ART 80 DELLA LRV 61/85 SOTTO MOLTEPLICI PROFILI - VIOLAZIONE DELL' ART. 20 DELLA LRV 23.4.2004 N.11

VIOLAZIONE DELL' ART 14 DEL DPR 6 GIUGNO 2001 N. 380 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ED ERRONEITA' DI PRESUPPOSTO SOTTO VARI PROFILI.

VIOLAZIONE DI LEGGE : VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 79 LRV 61/85, VIOLAZIONE DELL'ART 20 DEL DPR 6 GIUGNO 2001 N. 380 VIOLAZIONE DELL'ART 14 DELLA LEGGE 798/84.

DIFETTO DI ATTRIBUZIONE - CARENZA ASSOLUTA DI POTERE - INCOMPETENZA DELL'ORGANO DELIBERANTE SOTTO ULTERIORI PROFILI

Come già detto, non è affatto chiara la natura giuridica del provvedimento impugnato: e cioè se esso sia "approvazione di piano attuativo in variante al PRG" (cfr il richiamo contenuto nel provvedimento stesso all'art. 11 comma 2, 4 e 5 della LRV 61/85 che stabilisce, appunto, la possibilità per gli strumenti urbanistici attuativi di prevedere limitate varianti allo strumento urbanistico generale) ovvero "approvazione del progetto in deroga allo strumento urbanistico" (cfr. la definizione testuale contenuta nel dispositivo dello stesso provvedimento: "approva in deroga agli strumenti urbanistici generali e

particolareggiati vigenti ... il progetto definitivo per la realizzazione delle infrastrutture di cui agli elaborati...”).

A) Ma, quale approvazione di piano attuativo in variante al Prg -

configurazione peraltro esclusa anche dal fatto che il provvedimento stesso stabilisce che l'approvazione del progetto "comporterà" e non "comporta" la predisposizione di una variante - è censurabile :

- 1) per difetto assoluto di potere e comunque incompetenza dell'organo deliberante, essendo competente all'adozione e all'approvazione di tale piano rispettivamente la Giunta comunale e il Consiglio Comunale e non il Sindaco o il Commissario al moto oncoso (e l'art 11 della LRV 61/85 e l'art. 20 delle LRV 11/2004 non sono derogabili sul punto per mancata loro menzione tra le previsioni derogabili dal Commissario indicate nell'art. 8 dell'ordinanza 27.12.2001);
- 2) per violazione dell'art. 11 comma 4 della LRV 61/85, perchè con riferimento al PRG, e limitatamente alla zona, si supera abbondantemente il limite massimo di aumento del 15% in termini volumetrici della zona, considerato che in questa il PRG vigente non prevede volumetrie;
- 3) per violazione delle disposizioni di procedura indicate dalle disposizioni di cui all'art. 20 dell'LRV e 11/2004 e/o degli artt. 52,53 57 60, 61,62 della LRV 61/85 - e segnatamente adozione da parte della Giunta, deposito e pubblicazione del piano, controdeduzione del Consiglio sulle osservazioni e contestuale sua approvazione - anch'esse non derogabili dal Commissario perchè non indicate tra le disposizioni derogabili.
- 4) per violazione dell'art 14 della legge 798/1984 per difetto di acquisizione del parere della Commissione di Salvaguardia.

B) Quale approvazione del progetto edilizio in deroga, viene invece :

b') a porsi in contrasto palese con l'art 8 dell'ordinanza commissariale del 27.12.2001 laddove prevede che il Commissario possa derogare alle norme del PRG (e non della variante al PRG della Terraferma) e del PALAV ma con riferimento a quanto previsto dalle legge su Venezia 171/1973 e la 498/84.

Ora tali leggi riguardano e limitano il loro interesse unicamente alle opere idrauliche e comunque relative alle lagunari e quindi il loro richiamo contenuto nell'art 8 limita "la deroga" alle disposizioni del PRG unicamente a tali ambiti.

B'') Porsi comunque in palese contrasto sotto molteplici profili con l'art. 80 comma 1 e 2 della LRV 61/85 e comunque dall'art. 14 del TU sull'edilizia - norme pure non derogabili dal Commissario come emerge dalla sua non menzione nell'art. 8 dell'ordinanza commissariale del 12.12.2001 .

A parte la considerazione che difetta la presentazione della domanda di permesso a costruire da parte dei proprietari delle aree e tra questi Demanio , e Comune (con evidente vizio dell'atto per difetto di presupposto), si rileva quanto segue.

L'art. 80 della LRV 61 e l'art 14 del TU sull'edilizia prevedono infatti al comma 2 la possibilità da parte del Sindaco, ora dirigente comunale - e non del Commissario straordinario al quale non sono riservati detti poteri con ulteriore illegittimità del provvedimento sotto tale profilo - di rilasciare concessioni edilizie in deroga ma solo per la approvazione di progetti di edifici o impianti pubblici o di interesse pubblico, comunque purchè non comportino la modifica di destinazione di zona e previa deliberazione del Consiglio comunale.

Nel caso di specie l'edificio non è né pubblico, né di interesse pubblico comporta la modifica della destinazione di zona e difetta la deliberazione del Consiglio Comunale.

Né sono state, comunque, rispettate anche le condizioni previste dal comma 3 dell'art. 80 LRV 61.

Anche a voler tacere del fatto che detto potere viene conferito al Sindaco e non al Commissario , difettano le condizioni previste da tale norma quale l'autorizzazione della Presidente della Provincia e del parere della commissione urbanistica provinciale.

C) Non solo, sempre considerando il provvedimento in oggetto quale approvazione del progetto in deroga , non si potrebbe non rilevare come la normativa vigente sia regionale (art. 76 lrv 61/85) che statale (art 20 T.u. sull'edilizia), anch'essa non derogabili dal Commissario , prevede che le opere edilizie localizzate in aree vincolate come quelle in oggetto debbano essere autorizzate, previa acquisizione dei parere delle Autorità preposta alla tutela del vincolo (e cioè dalla Commissione edilizia integrata o Commissione di salvaguardia nel caso, come sembra quello di specie, di area sia all'interno della Conterminazione lagunare).

Pareri che non sono stati richiesti, ma che dal provvedimento sembra dedursi dovrebbero acquisirsi in un secondo momento .

In tal modo, però, il provvedimento viola anche quanto stabilito dalle predette norme in materia di permesso a costruire - anch'esse non derogabili dal Commissario - che prevedono il rilascio del provvedimento autorizzatorio solo dopo l'acquisizione dei predetti pareri.

ILLEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO DEL COMMISSARIO 30.6.2006 PER ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ED ERRONEITA ' DI PRESUPPOSTO SOTTO VARI PROFILI.

VIOLAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 11 - 52,53 57 60, 61,62 e ART 80 DELLA LRV 61/85 SOTTO MOLTEPLICI PROFILI - VIOLAZIONE DELL' ART. 20 DELLA LRV 23.4.2004 N.11

VIOLAZIONE DELL' ART 14 DEL DPR 6 GIUGNO 2001 N. 380 -

VIOLAZIONE DI LEGGE VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 79 LRV 61/85, VIOLAZIONE DELL' ART 20 DEL DPR 6 GIUGNO 2001 N. 380

Ma ciò che ancor più sconcerta sotto il profilo giuridico è l'individuazione del soggetto che avrebbe presentato il progetto, sia esso una proposta di piano attuativo sia esso una domanda di permesso a costruire.

Il progetto risulta infatti presentato al Commissario al Moto ondoso in data 14.6.2006 da , testualmente, un asserito "costituendo Consorzio Operatori di San Giuliano sign. Francisco Tagliapietra"

Ma in quanto "costituendo" , e non costituito, Consorzio non costituisce un soggetto giuridico autonomo capace di impegnare gli asseriti componenti del Consorzio , con la conseguenza che, giuridicamente, la domanda non può che essere attribuita al signor Francisco Tagliapietra che ha sottoscritto il quale però all'evidenza difetta della legittimazione a presentare la domanda non avendo esso titolo giuridico per impegnare le proprietà e neppure i conduttori e/o concessionari delle aree alla presentazione (sia essa una proposta di piano sia essa una domanda di permesso a costruire in deroga).

Sotto tale profilo il provvedimento del Commissario è illegittimo per carenza di una valida domanda di un proponente dotato di poteri di impegnare l'ente e per violazione delle leggi suindicate che presuppongono in capo all'istante il potere di presentare le iniziative pianificatorie , pubbliche o private, ovvero le istanze per ottenere il permesso a costruire.

ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTO ED ILLOGICITA' SVIAMENTO DI POTERE - VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE DELL'ART 5 L. 14.2.1992 N. 225

I poteri conferiti in forza della L.. 225/92 in forza dell'originario DPCM 15.11.2001 muovono dal presupposto della dichiarazione dello stato di emergenza determinato dal moto ondoso provocato dall'intenso traffico acqueo nella città di Venezia e nella sua laguna.

E' noto che lo stato di emergenza è contraddistinto da per definizione dalla necessità ed urgenza di intervenire con strumenti straordinari , eccezionali e quindi per loro stessa natura destinati ad una durata limitata nel tempo , coincidente con il protrarsi dell'emergenza.

Non è pertanto ipotizzabile in tale contesto e fattispecie se non l'adozione di provvedimenti destinati a durare limitatamente nel tempo proprio in quanto assunti in deroga alle norme ordinarie e con poteri straordinari.

Diversamente, nella fattispecie viene approvato un pesantissimo intervento edilizio, un vero e proprio piano attuativo "in deroga agli strumenti urbanistici generali e particolareggiati vigenti nel Comune di Venezia e con i poteri di deroga di cui alle norme dichiarate dall'art. 8 dell'Ordinanza del Ministro dell'Interno delegato al coordinamento della Protezione Civile 27.12.2001 n. 3170".

Si tratta di un intervento che ha caratteristiche di irreversibilità andando anche a modificare la destinazione urbanistica in una zona di grande pregio ambientale.

Un tale intervento è all'evidenza incompatibile con le ragioni che sottendono alla attribuzione di poteri straordinari e soprattutto temporanei.

ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO, ILLOGICITA' E DIFETTO DI ISTRUTTORIA-VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L. 241/90 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE

Nella premessa alla Disposizione di autorizzazione impugnata si legge che il provvedimento del Commissario del Governo Delegato al traffico acqueo "preso atto che con ordinanza n. 29 del 2/08/2002, protocollo n. 403/02, il Commissario Delegato, ha conferito l'incarico, per redigere un apposito studio sulla Logistica della laguna di Venezia, alla Società TransCare AG, con sede legale a 65265 Wiesbaden, Germania, dal quale studio emerge che è possibile favorire sensibilmente la diminuzione del traffico acqueo e del moto ondoso nella laguna di Venezia attraverso un'adeguata definizione dei siti di interscambio merci e della logistica"

La approvazione in deroga agli strumenti urbanistici avviene poi, come si legge sempre in premessa "Visti gli elaborati di progetto definitivo del riordino delle attività compatibili lungo le rive del canale di San Giuliano, acquisiti al protocollo n. 181 del 15 giugno 2006, presentati dallo studio MAR, in nome e per conto del Costituendo Consorzio Operatori San Giuliano, relativi alla

realizzazione di una struttura di interscambio merci - così come ipotizzata nello studio effettuato dalla sopracitata società TRANSCARE (...)

Il Travisamento è evidente

Lo studio della Società TransCare citato in e che giustificherebbe il ricorso ai poteri straordinari risponde infatti ad una logica di unitarietà nella creazione di vari siti di interscambio che esclude l'eccezionalità e frammentarietà della scelta.

Il concetto del progetto CITY LOGISTICS VENEZIA si basa infatti sulla realizzazione di un sistema formato da:

- City logistic center , in Venezia- Tronchetto per merce deperibile e non;
- Express center , all'aeroporto di Tessera per bagagli , servizi postali ordinari o effettuati con corriere ;
- DeLop Center per materiali da costruzione , elementi d'arredo e simili , con possibili varie localizzazioni da individuare e scegliere .

Ogni tipo di centro di interscambio , quindi, ha una sua specifica missione nella gestione logistica complessiva.

Ogni tipo di interscambio è pensato come una struttura gestita in modo unitario e strutturato.

L'unitarietà e l'idea pianificatoria e interattiva che se ne ricava contrasta in modo evidente con una scelta di tipo emergenziale e frammentario quale è la scelta di ricorrere ai poteri straordinari del Commissario Straordinario al traffico acqueo.

Da qui anche l'illogicità della scelta che peraltro non viene in alcun modo motivata.

Non è dato comprendere infatti in alcun modo comprendere perché la realizzazione di quella che viene definita la struttura di interscambio merci di S. Giuliano risolverebbe i problemi del moto ondoso.

In realtà si tratta di un intervento urbanistico che nulla ha a che vedere con la problematica del moto ondoso e tantomeno con le soluzioni prospettate dallo studio TransCare.

ECCESO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTO; ECCESO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' CON PRECEDENTI ATTI DELLA PA

ECCESO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' CON PRECEDENTI ATTI DELLA PA (CONTRADDIOTTORIETA' CON L' ORDINANZA n. 3170 DEL 27.12 2001 DEL MINISTRO DELL' INTERNO COME MODIFICATA E PROROGATA DALLE ORDINANZE 3196 /22) SOTTO ULTERIORE PROFILO.

Non risulta, infine, che il Commissario abbia preventivamente acquisito il parere del Comitato consultivo di cui all'art. 1 comma 3 e 2 comma 1 dell' ordinaza 27.12.2001 e comunque che sia stato reso nella composizione ivi prevista, difettando sicuramente la presenza di Ispettorato al Porto, della soprintendenza per i Beni ambientali , della Regione del Veneto.

Tanto esposto, i sopraindicati ricorrenti

RICORRONO

Al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Roma affinché voglia

Nel merito

Annulare i provvedimenti impugnati, in epigrafe indicati, nonché ogni atto presupposto, conseguente e connesso..

Con vittoria di spese, diritti e onorari.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si producono mediante deposito i documenti citati in ricorso.

* * *

Si dichiara, ai sensi della legge n.488/99 e successive modifiche, che il valore della presente causa è indeterminabile e sconta il contributo pari ad Euro 500,00=.

Venezia-Mestre, 10 novembre 2006

- avv. Alfiero Farinea -

- avv. Angelo Pozzan -

-avv. Alessio Petretti-

RELAZIONE DI NOTIFICA

A richiesta come in atti io sottoscritto assistente UNEP, addetto all'Ufficio sottoindicato ho notificato il suesteso ricorso a:

il COMMISSARIO PRO TEMPORE DEL GOVERNO DELEGATO AL TRAFFICO ACQUEO NELLA LAGUNA DI VENEZIA nella sede in Venezia Cà Farsetti e ciò ho fatto mediante consegna di copia conforme a mani di

ATER di VENEZIA in persona del presidente e legale rappresentante p-t, con sede in Venezia Dorsoduro 3507 e ciò ho fatto mediante consegna di copia conforme a mani di

PROVINCIA di VENEZIA in persona del Presidente della Giunta Provinciale e/o legale rappresentante p-t, con sede in Venezia Palazzo Ca' Corner San Marco 2662 e ciò ho fatto mediante consegna di copia conforme a mani di
[.. segue lista di 16 Ditte]

TAGLIAPIETRA FRANCESCO quale legale rappresentante del **COSTITUENDO CONSORZIO DEI OPERATORI DI SAN GIULIANO**, residente in Spinea via Fornase cap. 30038 ciò ho fatto consegnandone copia a mani di

COMUNE DI VENEZIA in persona del Sindaco pt nella sede municipale

in Venezia Cà Farsetti e ciò ho fatto mediante invio di copia conforme a mezzo del servizio postale
